CAMERA DEI DEPUTATI N. 1306-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **MONTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 3 dicembre 1954 *(Stampato n. 658)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PICCIONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MARTINELLI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica al Presidente della Camera il 4 dicembre 1954

—

Approvazione ed esecuzione della Dichiarazione per la proroga della validità delle liste annesse all'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, firmata a Ginevra il 24 ottobre 1953

Presentata alla Presidenza il 21 gennaio 1955

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il 1° gennaio 1954 veniva a scadere il termine di validità delle concessioni tariffarie previste dal G. A. T. T. (« General Agreement on Tariffs and Trade ») e da un sistema di successivi Accordi internazionali, sistema che ha lo scopo di limitare le barriere doganali e di favorire gli scambi. E cioè con tale data i 34 Paesi aderenti al detto sistema di Accordi avrebbero potuto mettere in atto la facoltà di rinegoziare determinate concessioni tariffarie stabilite nelle tre fasi costruttive del sistema, fasi che si indicano con il nome delle località ove esse vennero concluse e cioè: Ginevra, Annecy, Torquay.

Per la nostra legislazione, invero, ricordiamo che in materia sono in vigore il G.A.T.T (« Accordo Generale sulle tariffe doganali e

sul commercio) concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947; il *successivo protocollo di Annecy* del 10 ottobre 1949, entrambi resi esecutivi con legge 5 aprile 1950 n. 295; nonché il *Protocollo di Torquay* del 21 aprile 1951, reso pure esecutivo con legge 27 ottobre 1951 n. 1172.

Orbene per il combinato disposto dell'articolo XXVIII e dell'articolo 6 (*a*) dei sopradetti Accordi e Protocolli, ciascuna Parte contraente riacquistava la facoltà di negoziare con qualsiasi altra Parte contraente modificazioni anche totali del trattamento consentito (in base all'articolo II sempre degli Accordi in questione) per i prodotti considerati nelle liste stabilite.

Ma è stato da tutti riconosciuto che l'esercizio di tale facoltà avrebbe potuto compromettere la lenta e delicata opera di liberalizzazione che è in corso fra gli Stati aderenti al G. A. T. T. Per evitare tali conseguenze le Parti contraenti nella riunione tenutasi a Ginevra il 17-24 ottobre 1953 hanno deciso di prorogare fino al 1° luglio 1955 la validità obbligatoria delle liste tariffarie annesse agli Accordi generali in questione.

Tale decisione costituisce il testo della « Dichiarazione per la proroga della validità delle liste annesse all'Accordo generale sulle tariffe doganali e del commercio, firmata a Ginevra il 24 ottobre 1953 », dichiarazione che è oggetto del presente disegno di legge. Vale la pena di ricordare che la dichiarazione, dopo aver considerato:

a) che la validità obbligatoria delle concessioni venne a cessare, come si è sopra accennato, con il 31 dicembre 1953, a meno che essa non venga prorogata;

b) che la messa in atto della facoltà che hanno le Parti contraenti d'invocare la procedura dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale per modificare determinate concessioni comprometterebbe la stabilità dei dazi, la qual cosa costituisce una delle più importanti realizzazioni dell'Accordo generale;

c) che, d'altra parte, un tale risultato sarebbe particolarmente increscioso nel caso che un certo numero di Parti contraenti studiasse il modo di raggiungere dei nuovi progressi nel campo della riduzione delle tariffe ed in quello della realizzazione degli altri fini che si propone l'Accordo generale;

la dichiarazione, ripetiamo, trae la conclusione impegnativa che i Governi firmatari si impegnano a non avvalersi, anteriormente al 1° luglio 1955 delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale.

La dichiarazione contiene inoltre la clausola, in virtù della quale le sue disposizioni non saranno applicate alle concessioni già negoziate con un Governo che non l'abbia firmata, il che significa che i Governi hanno acconsentito alla proroga della validità delle loro liste solamente sulla base della reciprocità, vale a dire soltanto nei riguardi delle Parti contraenti firmatarie della Dichiarazione.

Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, e la nostra IV Commissione permanente finanze e tesoro, ha espresso il parere favorevole al provvedimento in questione. Pertanto, viste le motivazioni del provvedimento e considerata la sua intrinseca convenienza riteniamo che nulla debba opporsi alla vostra approvazione che riteniamo di dover obiettivamente raccomandare.

MONTINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

È approvata la Dichiarazione relativa alla proroga della validità delle liste annesse all'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, firmata a Ginevra il 24 ottobre 1953.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Dichiarazione suddetta.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.